

**LA RIFORMA FALLIMENTARE:
GLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI
AI CREDITORI, CON PARTICOLARE
ATTENZIONE ALLE AZIONI REVOCATORIE**

Roma, 25/09/2020

INDICE ARTICOLI

ART. 64 L.F. – ART. 163 C.C.I.I.	Atti a titolo gratuito
ART. 65 L.F. – ART. 164 C.C.I.I.	Pagamenti Pagamenti di crediti non scaduti e postergati
ART. 66 L.F. – ART. 165 C.C.I.I.	Azione revocatoria ordinaria
ART. 67 L.F. – ART. 166 C.C.I.I.	Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
ART. 67 BIS L.F. – ART. 167 C.C.I.I.	Patrimoni destinati ad uno specifico affare
ART. 68 L.F. – ART. 168 C.C.I.I.	Pagamento di cambiale scaduta
ART. 69 L.F. – ART. 169 C.C.I.I.	Atti compiuti tra coniugi Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto
ART. 69 BIS L.F. – ART. 170 C.C.I.I.	Decadenza dall'azione e computo dei termini Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
ART. 70 L.F. – ART. 171 C.C.I.I.	Effetti della revocazione

INTERVENTI LEGISLATIVI

Anno 2005 - D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80

Anno 2006 - D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5

Anno 2007 - D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169

Anno 2012 - L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83

Anno 2015 - D.L. 27 giugno 2015, n.83, in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132

ART. 64 L.F. – ART. 163 C.C.I.I.

L'importante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali del 2006 non è intervenuta sull'articolo 64 L.F. che disciplina l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, si specifica che le modifiche risultano intervenute successivamente.

Prima di analizzare l'evoluzione dell'articolo si ricorda che per atti a titolo gratuito devono intendersi tutti quegli atti che portano ad un depauperamento del patrimonio senza un corrispettivo (ad esempio parliamo di: rinunzie, remissioni, garanzie a favore di terzi, adempimenti di debiti altrui, e così via) inoltre "la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta del negozio a prescindere dalla forma giuridica rivestita".

Una serie di atti, giudicati dalla giurisprudenza come inquadrabili nel campo di applicazione dell'art. 64 L.F., sono rappresentati dalla **costituzione di vincoli** sul patrimonio dell'imprenditore, poi fallito, in assenza di un corrispondente vantaggio economico per lo stesso. Sono stati così considerati assoggettabili alla disciplina in esame:

- gli atti di costituzione di fondo patrimoniale (artt. 167 ss. cod. civ.);
- gli atti costitutivi dei vincoli di destinazione (art. 2645 ter cod. civ.);
- gli atti donativi posti in essere in occasione dei procedimenti di separazione personale o di divorzio;
- gli atti costitutivi di "fondi" destinati a soddisfare finalità assistenziali o previdenziali;
- gli atti costitutivi di *trust*.

Negli atti gratuiti, come appena detto valutati avendo riguardo alla concreta causa del negozio, prescindendo dalla forma giuridica rivestita, compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, **la revoca è ope legis**.

ART. 64 L.F. – ART. 163 C.C.I.I.

Legge Fallimentare		Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
<p><u>Art. 64 - Atti a titolo gratuito</u></p> <p>Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante</p>	<p><u>Art. 64 - Atti a titolo gratuito</u></p> <p>Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.</p> <p>I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36.</p>	<p><u>Art. 163 - Atti a titolo gratuito</u></p> <p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.</p> <p>2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale <u>mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale</u>. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.</p>

ART. 64 L.F. – ART. 163 C.C.I.I.

Nel 2015 con il Decreto Giustizia per la Crescita è stato aggiunto il secondo comma (art. 6, comma 1-bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) con il quale è stata prevista una procedura semplificata di acquisizione di beni oggetto di atti a titolo gratuito. È doveroso segnalare che sono state mosse diverse critiche a tale procedura semplificata poiché da un lato non è previsto nessun onere di notifica da parte del curatore al soggetto cui verrebbe effettuata la trascrizione e dall'altro i termini risultano assai ridotti per il reclamo (pari ad otto giorni) e pertanto è stata rilevata una compressione del diritto di difesa del soggetto beneficiario.

Nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, la disciplina in esame è regolata dall'articolo 163 e l'importante novità introdotta riguarda il calcolo del cosiddetto “**periodo sospetto**”. In merito, sia la dottrina che la giurisprudenza, si sono a lungo interrogate sulla questione “della consecuzione della procedure” nel caso ad esempio di dichiarazione di fallimento a seguito di concordato preventivo non andato a buon fine. In particolare il dubbio sorgeva proprio nel calcolo del “periodo sospetto” e cioè se fosse lecito calcolare a ritroso tale periodo non tanto dalla dichiarazione di fallimento bensì dall'apertura del concordato. A chiarire il dubbio interpretativo è stato il Decreto Legge n.83 del 22 giugno 2012, (conv. Legge 7 agosto 2012, n.134) che ha aggiunto un secondo comma all'articolo 69 bis della Legge Fallimentare stabilendo che: “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 **decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese**”. Il Codice della Crisi, sposando in pieno tale tesi, ha così rafforzato ed esteso l'ambito di applicazione, considerando inefficaci (artt. 163 e 164 C.C.I.I.) o revocabili (artt. 166 e 167 C.C.I.I.) gli atti compiuti “*dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale*” oppure nei due anni (art.163 e 164 C.C.I.I.), nell'anno (artt. 166, comma 1 e 169 C.C.I.I.) o nei sei mesi anteriori (art.166 comma 2 C.C.I.I.) a seconda delle fattispecie, come vedremo più avanti. Inoltre, considerato quanto disposto in merito al procedimento unitario la locuzione in esame è stata volutamente utilizzata al fine di apprestare piena tutela al ceto creditorio, in relazione al fatto che l'apertura della liquidazione giudiziale potrebbe avvenire molto tempo dopo la presentazione della domanda di concordando o di accordi di ristrutturazione.

Infine si sottolinea che il Codice della Crisi ha ripreso integralmente il secondo comma dell'articolo 64 L.F. senza alcuna modifica, esponendosi così alle appena dette critiche.

ART. 65 L.F. – ART. 164 C.C.I.I.

L'articolo 65 L.F. non è stato modificato né dalla Riforma del 2006 né dal Decreto Giustizia del 2015, mentre rilevanti novità sono intervenute con il Codice della Crisi.

Legge Fallimentare	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
<p data-bbox="537 411 851 444"><u>Art. 65 - Pagamenti</u></p> <p data-bbox="122 511 1268 696">Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.</p>	<p data-bbox="1424 411 2313 444"><u>Art. 164 - Pagamenti di crediti non scaduti e postergati</u></p> <ol data-bbox="1294 511 2440 1363" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1294 511 2440 749">1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.<li data-bbox="1294 813 2440 1052">2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i <u>rimborsi dei finanziamenti dei soci</u> a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale <u>o nell'anno anteriore</u>. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.<li data-bbox="1294 1116 2440 1363">3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche <u>al rimborso dei finanziamenti effettuati</u> a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale <u>da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti</u>.

ART. 65 L.F. – ART. 164 C.C.I.I.

Il primo comma dell'articolo 164 del Codice della Crisi non registra alcuna novità, ad eccezione delle modifiche lessicali (dichiarazione di fallimento/dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) e dell'inserimento della locuzione “dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale”.

All'aggiunto secondo comma il legislatore prevede l'inefficacia per i rimborsi effettuati a favore della società dopo il deposito della domanda a cui è seguita l'apertura della liquidazione o nell'anno anteriore. Si sottolinea che quanto appena detto era già previsto al primo comma dell'articolo 2467 del Codice Civile che per effetto della riorganizzazione della materia concorsuale verrà modificato (l'art. 383 C.C.I.I. rubricato Finanziamenti dei soci dispone: “1. All'articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole “e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”, poiché qui inserito”).

Altra importante novità per i rimborsi privi d'efficacia, è presente al terzo comma dell'articolo in esame, dove il legislatore ha messo sullo stesso piano i finanziamenti dei soci ai finanziamenti erogati dal soggetto che ha esercitato attività di direzione e coordinamento nei confronti della società in liquidazione giudiziale o da altri soggetti ad essa sottoposta

ART. 66 L.F. – ART. 165 C.C.I.I.

In relazione all'azione revocatoria ordinaria non si evidenziano novità.

Legge Fallimentare	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
<p data-bbox="326 505 1123 551"><u>Art. 66 - Azione revocatoria ordinaria</u></p> <p data-bbox="188 639 1258 886">Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</p> <p data-bbox="188 979 1258 1229">L'azione si propone <u>dinanzi al tribunale fallimentare</u>, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.</p>	<p data-bbox="1411 505 2234 551"><u>Art. 165 - Azione revocatoria ordinaria</u></p> <p data-bbox="1289 639 2359 886">1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</p> <p data-bbox="1289 979 2359 1296">2. L'azione <u>si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27</u> sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.</p>

ART. 66 L.F. – ART. 165 C.C.I.I.

Il curatore, al fine di sentir dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio ai creditori, ha la facoltà di promuovere l'azione revocatoria ordinaria (ai sensi dell'art. 2901 Codice Civile) davanti al tribunale concorsuale.

La sostanziale differenza tra l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare risiede nell'onere della prova. Nella revocatoria ordinaria infatti il curatore non è chiamato a provare né lo stato di insolvenza del debitore né che la controparte sia a conoscenza dello stato di decozione. Pertanto il curatore in tale giudizio, non avendo l'obbligo di provare quanto appena detto, deve fornire la prova del semplice pregiudizio per la massa dei creditori dell'atto disposto dal fallito.

L'azione revocatoria sancita dall'articolo 66 della Legge Fallimentare differisce per la **portata** da quella disciplinata nel codice civile poiché essendo esercitata dal curatore il beneficio è esteso a tutti i creditori, a differenza della seconda che esercitata dal singolo creditore reca giovamento esclusivamente a lui.

ART. 66 L.F. – ART. 165 C.C.I.I.

Per espressa volontà del legislatore, l'azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore conserva i seguenti elementi costitutivi:

- l'esistenza di un credito – in sede di azione giudiziale è necessaria l'evidenza documentale dell'origine del credito
- il presupposto oggettivo dell'*eventus damni* – concreto pregiudizio per il creditore rappresentato dalla perdita di garanzia patrimoniale e maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito.
- il presupposto soggettivo del *consilium fraudis* – distinguendo due fattispecie:
 - 1) atto compiuto dal debitore prima (verificare la premeditazione dolosa) o dopo (consapevolezza del pregiudizio) il sorgere del credito;
 - 2) atti a titolo gratuito (prova a carico del debitore) e atti a titolo oneroso (consapevolezza del debitore e prova in capo al terzo destinatario)

In relazione agli effetti, la revocatoria rende l'atto revocato inefficace nei confronti della massa dei creditori e non nullo. In definitiva, “la revocatoria ordinaria consente al curatore di estendere la propria eventuale **azione esecutiva** al diritto trasferito con l'atto revocato, nonché, in caso di impossibilità di restituzione del bene oggetto dell'atto revocato, di chiedere la **condanna per equivalente** del convenuto soccombente. Il terzo revocato può, a sua volta, chiedere l'ammissione al passivo del suo credito.

Infine si ricorda che secondo la giurisprudenza maggioritaria: “l'azione revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni decorrenti dal momento in cui è stato compiuto l'atto pregiudizievole o dal giorno della pubblicazione dell'atto nel caso in cui sia prescritta la sua annotazione”.

ART. 67 L.F. – ART. 166 C.C.I.I.

Legge Fallimentare		Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
<p><u>Art. 67 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</u></p> <p>I. Sono revocati, <u>salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore</u>:</p> <p>1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano <u>notevolmente</u> ciò che a lui è stato dato o promesso;</p> <p>2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili <u>non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento</u>, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;</p> <p>3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;</p> <p>4) I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.</p>	<p><u>Art. 67 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</u></p> <p>I. Sono revocati, <u>salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore</u>:</p> <p>1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;</p> <p>2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili <u>non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento</u>, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;</p> <p>3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;</p> <p>4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.</p>	<p><u>Art. 166 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</u></p> <p>1. Sono revocati, <u>salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore</u>:</p> <p>a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;</p> <p>b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili <u>non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento</u>, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;</p> <p>c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore <u>per debiti preesistenti non scaduti</u>;</p> <p>d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori <u>per debiti scaduti</u>.</p>

ART. 67 L.F. – ART. 166 C.C.I.I.

Già dal primo comma dell'articolo 67 emerge come l'intervento del 2005 sia stato di notevole impatto, essendo stati dimezzati i tempi del periodo sospetto da due a un anno e da un anno a sei mesi a seconda delle fattispecie e sia stata fissata una misura per la sproporzione (si veda il punto 1 del primo comma).

In tale circostanza, siamo di fronte ai cosiddetti atti "anormali" e cioè non riconducibili alla ordinaria gestione dell'impresa che sono suddivisi in:

- atti con prestazioni sproporzionate e cioè atti in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- pagamenti anormali e cioè atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento;
- garanzie per debiti preesistenti non scaduti e per debiti preesistenti scaduti (pegni/ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti e pegni/ipoteche giudiziali o volontarie costituiti per debiti scaduti).

La revocabilità di tali atti si basa su due presupposti: "l'altra parte" non sia in grado di dimostrare la buona fede e cioè che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore; e che siano stati compiuti in un periodo prossimo alla procedura concorsuale (un anno/sei mesi). Siamo quindi di fronte a **un'inversione dell'onere della prova** poiché è il terzo a dover dimostrare di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento del compimento dell'atto.

Il codice della crisi all'articolo 166 riprende senza modificare quanto sancito dall'attuale articolo 67 L.F. prevedendo quale elemento innovativo, come detto per gli atti a titolo gratuito e per i pagamenti di crediti non scaduti e postergati, l'allungamento del periodo sospetto che va dalla presentazione della domanda originaria fino all'apertura della procedura.

ART. 67 L.F. – ART. 166 C.C.I.I.

Legge Fallimentare		Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
<p>II. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti <u>entro l'anno</u> anteriore alla dichiarazione di fallimento.</p>	<p>II. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.</p>	<p>2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.</p>

ART. 67 L.F. – ART. 166 C.C.I.I.

Le modifiche intervenute al secondo comma dell'articolo 67 L.F. sono sempre riconducibili al Decreto Competitività n. 35 del 2005. In particolare oltre alla riduzione dei tempi, da un anno a sei mesi, è stata introdotta l'ipotesi di revocabilità delle garanzie contestuali create per i debiti di terzi.

A differenza degli “atti anormali” del 1 comma, qui siamo di fronte ad atti cosiddetti “normali” e pertanto la revoca è possibile solamente se il curatore riesce a provare che l'altra parte era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.

“Il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita non solo quando sia provata la conoscenza effettiva, ma più in generale anche quando la conoscenza della decozione trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito”.

Nessuna novità invece è stata introdotta dal Codice della crisi ad eccezione dell'estensione del periodo sospetto.

ART. 67 L.F. – ART. 166 C.C.I.I.

Legge Fallimentare	
<p>III. Non sono soggetti all'azione revocatoria:</p> <p>a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;</p> <p>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;</p> <p>c) <u>le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;</u></p> <p>d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e <u>la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;</u></p> <p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;</p> <p>f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;</p> <p>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.</p>	<p>III. Non sono soggetti all'azione revocatoria:</p> <p>a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;</p> <p>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;</p> <p>c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;</p> <p>d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui <u>ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b)</u> ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;</p> <p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;</p> <p>f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;</p> <p>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo</p>

ART. 67 L.F. – ART. 166 C.C.I.I.

Il terzo comma dell'articolo 67 è stato introdotto interamente nel 2005 con l'intento di mitigare i potenziali effetti della revocatoria; le successive modifiche sono intervenute nel 2007 e nel 2012, come vedremo più avanti.

Importante novità del 2005 riguarda la lettera d) che introduce un nuovo strumento di risoluzione della crisi chiamato **piano di risanamento attestato**.

Le due modifiche intervenute con il D. Lgs. n. 169 del 12 settembre 2007, che si segnalano, sono:

- l'esenzione della revocatoria alla stipula dei preliminari trascritti (i cui effetti della trascrizione non siano cessati);
- l'attestazione del piano deve essere fornita da un revisore contabile in possesso dei requisiti per la nomina di curatore.

Continuando, si procede con l'analisi sempre del terzo comma dell'articolo 67 con le modifiche intervenute nel 2012 in contrapposizione al corrispettivo articolo 166 del Codice della crisi.

ART. 67 L.F. – ART. 166 C.C.I.I.

Legge Fallimentare	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
<p>III. Non sono soggetti all'azione revocatoria:</p> <p>a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;</p> <p>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;</p> <p>c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;</p> <p>d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;</p> <p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;</p> <p>f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;</p> <p>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.</p>	<p>3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:</p> <p>a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;</p> <p>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;</p> <p>c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché' alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;</p> <p>d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;</p> <p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;</p> <p>f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;</p> <p>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice.</p>

ART. 67 L.F. – ART. 166 C.C.I.I.

Con le modifiche intervenute nel 2012 vediamo scomparire il requisito della “ragionevolezza” che è sostituito dall’onere posto sempre a carico del professionista di attestare sia la **veridicità dei dati** che la **fattibilità del piano**; altre importanti novità riguardano l’espressamente richiesto requisito di indipendenza per quest’ultimo.

In definitiva, l’esenzione dalla revocatoria:

- per il piano attestato di risanamento (art. 67, co 3, lett. d, L.F.) riguarda gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore in esecuzione del piano;
- per l’accordo di ristrutturazione di debiti (art. 182 bis, L.F.) riguarda gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in esecuzione dell’accordo omologato, nonché i pagamenti dei crediti anteriori (anche professionali) se previamente autorizzati dal Tribunale;
- per il concordato preventivo (art. 160 e ss. L.F.) riguarda gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in esecuzione del concordato, nonché (se previamente autorizzati dal Tribunale):
 - gli atti urgenti di straordinaria amministrazione (compiuti dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di apertura del concordato);
 - i pagamenti di crediti anteriori (anche professionali).

ART. 67 L.F. – ART. 166 C.C.I.I.

Con il Codice della crisi emerge sin da subito come vadano a scomparire dall'articolo in esame i riferimenti al piano di risanamento ed al professionista attestatore.

In verità il Codice fornisce una definizione più completa di piano di risanamento inserendo tale strumento di risoluzione della crisi nella sezione degli “strumenti negoziali stragiudiziali” all'articolo 56 e la figura del professionista attestatore è collocata all'articolo 2 nelle “definizioni” dei termini utilizzati all'interno del codice.

Altra importante novità è **l'esenzione da revocatoria ai piani di ristrutturazione di gruppo** previsti dall'art.284 C.C.I.I.

Inoltre, è introdotta una nuova disposizione in base alla quale l'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia (in merito si segnala la Sentenza n. 13719 del 5 luglio 2016 della Suprema Corte di Cassazione)

Infine è stato definitivamente precisato che l'esenzione opera anche nel caso di revocatoria ordinaria, pur essendo contenuta in un articolo che disciplina la revocatoria fallimentare.

ART. 67 L.F. – ART. 166 C.C.I.I.

Il quanto comma introdotto sempre nel 2005 è rimasto da allora invariato.

Legge fallimentare	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.	4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

ART. 67 BIS L.F. – ART. 166 C.C.I.I.

L'articolo 67 bis è stato introdotto con la Riforma del 2006 e non sono intervenute modifiche neanche con il Codice della crisi (corrispettivo articolo 167 C.C.I.I.).

Legge Fallimentare	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
<p data-bbox="160 578 1215 621"><u>Art. 67 bis - Patrimoni destinati ad uno specifico affare</u></p> <p data-bbox="117 701 1261 1049">Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili <u>quando pregiudicano il patrimonio della società</u>. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla <u>conoscenza dello stato d'insolvenza della società</u>.</p>	<p data-bbox="1352 578 2361 621"><u>Art. 167 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare</u></p> <p data-bbox="1286 701 2430 1049">1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili <u>quando pregiudicano il patrimonio della società</u>. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla <u>conoscenza dello stato d'insolvenza della società</u>.</p>

ART. 67 BIS L.F. – ART. 166 C.C.I.I.

Si ricorda come con la riforma del diritto societario del 2003 sia stata introdotta la possibilità per le società di costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, sino al limite del valore pari al 10% del patrimonio netto (come sancito dall'articolo art.2447 bis Codice Civile).

Si segnala una critica che probabilmente verrà anche mossa al Codice della Crisi non essendo intervenuta, come detto, nessuna modifica e cioè che “la possibilità che un atto compiuto nell'ambito di un patrimonio separato possa recare pregiudizio al residuo patrimonio sociale sembra confliggere proprio con il concetto di segregazione patrimoniale”.

In tema di revocabilità di tali atti, la condizione necessaria è la conoscenza dello stato di insolvenza della società da parte del beneficiario e l'onere probativo del curatore è limitato alla dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio al patrimonio della società.

ART. 68 L.F. – ART. 168 C.C.I.I.

In merito all'articolo 68 non si segnalano novità e il corrispondente articolo del Codice della crisi è il 168 che ha ripreso in pieno il dettato normativo della legge fallimentare.

Legge Fallimentare	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
<p data-bbox="326 611 1100 654"><u>Art. 68 -Pagamento di cambiale scaduta</u></p> <p data-bbox="168 733 1258 1262"><u>In deroga</u> a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.</p>	<p data-bbox="1429 611 2237 654"><u>Art. 168 - Pagamento di cambiale scaduta</u></p> <p data-bbox="1289 733 2379 1262">1. <u>In deroga</u> a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.</p>

ART. 68 L.F. – ART. 168 C.C.I.I.

L'articolo in questione tratta il tema del pagamento di una cambiale scaduta introducendo una deroga alla disciplina della revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F. (si sottolinea che il pagamento di una cambiale scaduta equivale al pagamento di un debito liquido, certo e esigibile).

La *ratio* di tale deroga risiede nel fatto che se il portatore non accettasse il pagamento della cambiale scaduta da parte del fallito poiché revocabile non potrebbe levare il protesto e sarebbe quindi esclusa la possibilità di agire contro gli obbligati in via di regresso. Pertanto affinché operi l'esenzione dalla revocatoria è necessario che vi sia un obbligato in regresso e il pagamento del titolo sia avvenuto mediante denaro al momento della scadenza.

Quanto detto è applicabile alla cambiale tratta, al vaglia cambiario, alla cambiale agraria ed all'assegno bancario che devono essere considerati tutti mezzi "normali" di adempimento e non mezzi cosiddetti "anomali".

Infine l'articolo impone che l'ultimo obbligato in via di regresso debba versare la somma riscossa dai precedenti giranti qualora il curatore dimostrasse che era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore principale all'atto della girata.

ART. 69 L.F. – ART. 169 C.C.I.I.

Legge Fallimentare		Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
<p><u>Art. 69 - Atti compiuti tra coniugi</u></p> <p>I. Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava una impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.</p> <p>II. Se il marito esercitava un'impresa commerciale al tempo della celebrazione del matrimonio o se ha iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per titolo diverso da quello di successione o donazione.</p> <p>III. Nei casi suddetti la moglie non può esercitare nel fallimento alcuna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio e i creditori non possono valersi dei vantaggi derivanti dallo stesso contratto a favore del marito.</p>	<p><u>Art. 69 - Atti compiuti tra coniugi</u></p> <p>Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra <u>coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale</u> e quelli a titolo gratuito compiuti <u>tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento</u>, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.</p>	<p><u>Art. 169 - Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto</u></p> <p>1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.</p>

ART. 69 L.F. – ART. 169 C.C.I.I.

L'articolo 69 della legge fallimentare che tratta degli atti compiuti tra coniugi è stato modificato con la Riforma del 2006 e sono state introdotte anche alcune novità dal Codice della Crisi.

È qui inserita una deroga di tipo temporale a quanto disciplinato dagli articoli 64 e 67 Legge Fallimentare. Infatti gli atti tra i coniugi a titolo gratuito sono inefficaci anche se compiuti più di due anni prima del fallimento, mentre per gli atti revocabili ai sensi dell'articolo 67 il limite temporale non è circoscritto all'anno o al semestre ma si estende per tutto il periodo durante il quale il fallito ha esercitato l'attività di impresa.

Importante novità introdotta dal Codice della Crisi, che ha riempito una lacuna normativa considerata l'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 69 L.F. di carattere restrittivo, riguarda l'estensione di tale disciplina alle parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e ai conviventi di fatto.

ART. 69 BIS L.F. – ART. 170 C.C.I.I.

Legge Fallimentare		Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
<u>Art. 69-bis - Decadenza dall'azione</u>	<u>Art. 69 bis - Decadenza dall'azione e computo dei termini.</u>	<u>Art. 170 - Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia</u>
I. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.	Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi <u>tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.</u> <u>Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.</u>	1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore <u>decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.</u>

ART. 69 BIS L.F. – ART. 170 C.C.I.I.

L'articolo 69 bis che impone **due limiti temporali** all'esercizio delle azioni di inefficacia e revocatorie è stato introdotto con la riforma del 2006, modificata la rubrica e inserimento un secondo comma nel 2012, riformulato anche dal Codice della Crisi.

Secondo la giurisprudenza prevalente i termini dell'articolo 69 bis devono essere considerati entrambi di natura di decadenza infatti si legge: *“decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”*, mentre con la modifica introdotta dal codice siamo di fronte ad un primo termine di decadenza (rilevabile d'ufficio dal giudice) ed un secondo termine di prescrizione (eccepibile solamente ad istanza di parte) come specificato nella relazione illustrativa al codice della crisi.

Infine si sottolinea come nell'articolo 170 del Codice non sia stato riportato il secondo comma dell'articolo 69 bis che riguarda la decorrenza del cosiddetto periodo sospetto, avendo il legislatore specificato nelle singole norme il calcolo della decorrenza dei termini, come già detto ampiamente.

ART. 70 L.F. – ART. 171 C.C.I.I.

Legge Fallimentare	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
<p data-bbox="119 292 907 329"><u>Art. 70 - Beni acquistati dal coniuge del fallito</u></p> <p data-bbox="119 401 1284 654">I. I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprietà di lui. Il curatore è legittimato ad apprenderne il possesso.</p> <p data-bbox="119 725 1284 868">II. Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non può aver luogo se questi prova la sua buona fede.</p>	<p data-bbox="1600 292 2163 329"><u>Art. 70 - Effetti della revocazione</u></p> <p data-bbox="1302 401 2466 654">I. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall' articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</p> <p data-bbox="1302 725 2466 868">II. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.</p> <p data-bbox="1302 939 2466 1310">III. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.</p>

ART. 70 L.F. – ART. 171 C.C.I.I.

L'articolo 70 è stato interamente sostituito con il Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80) e modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 169 del 12 settembre 2007.

L'attuale articolo 171 del Codice della Crisi si pone in perfetta linea di continuità con l'articolo 70 della legge fallimentare.

ART. 70 L.F. – ART. 171 C.C.I.I.

Legge Fallimentare	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
<p data-bbox="422 334 950 368"><u>Art. 70 - Effetti della revocazione</u></p> <p data-bbox="96 436 1276 622">La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</p> <p data-bbox="96 691 1276 825">Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.</p> <p data-bbox="96 893 1276 1282">Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.</p>	<p data-bbox="1589 334 2137 368"><u>Art. 171 - Effetti della revocazione</u></p> <ol data-bbox="1302 436 2430 1336" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1302 436 2430 674">1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, <u>si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</u><li data-bbox="1302 742 2430 876">2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è <u>ammesso al passivo della liquidazione giudiziale</u> per il suo eventuale credito.<li data-bbox="1302 945 2430 1336">3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, <u>il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese,</u> nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.

ART. 70 L.F. – ART. 171 C.C.I.I.

Al primo comma sono disciplinati i pagamenti avvenuti tramite gli intermediari specializzati (imprese autorizzate all'attività di intermediazione e abilitate ad effettuare pagamenti per conto terzi) ed è espressamente previsto che l'azione revocatoria non deve essere esercitata nei loro confronti ma verso il beneficiario del pagamento.

L'ultimo comma prende in considerazione la revoca delle rimesse in conto corrente sancendo che la somma revocabile è data dalla differenza tra la massima esposizione raggiunta nel periodo in cui è provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore e l'importo del credito residuo.

Infine il secondo comma, che sostituisce l'articolo 71 abrogato (che rappresentava la norma di chiusura della sezione dedicata agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori), prevede per il terzo soccombente convenuto in revocatoria che ha restituito una somma di denaro per effetto di una sentenza d'inefficacia e/o di revoca, il diritto d'ammissione allo stato passivo fallimentare.

APPROFONDIMENTO COVID-19

Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 come modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40.

Art. 10 - Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra **il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.**

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 **non viene computato** nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

- Deroga al computo del periodo sospetto -